



Segreteria del SINDACO

Piazza Cavour, 1 - 19015 Levanto

sindaco@comune.levanto.sp.it

PEC: comune.levanto.sp@legalmail.it



IT10/0722

ORDINANZA n. 32

Oggetto: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 . MERCATO BANCHI ALIMENTARI

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile**

IL SINDACO

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e rimangono efficaci fino al 3 maggio 2020 e che all'art 1 c.1 lettera z) dello stesso statuisce "sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari";

Considerate le ordinanze del Presidente Regione Liguria n. 9 del 20 marzo 2020 e 16 del 03 aprile 2020 che demandano ai Sindaci dei Comuni liguri l'individuazione di luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020 nonché l'adozione di divieti per inibire gli spostamenti delle persone fisiche sul territorio;

Vista la propria Ordinanza n. 28 /2020 ad oggetto "misure di contenimento relative allo spostamento di persone fisiche sul territorio comunale" la cui scadenza è prevista alle ore 24 del 3 maggio 2020;

Visto il D.L 23 febbraio 2020 n. 6, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2020 avente ad oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Visto il D.L. del 9 marzo 2020, n. 14, recante "ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19;

Tenuto Conto dell'art 3 comma 2 del D.L. 25 marzo 2020 , n. 19 che dispone che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti indicati nell'articolo 1;

Sentito il parere del Comandante del Corpo di Polizia Municipale in qualità di responsabile della protezione civile locale;

VISTI :

- gli articoli 50 e . 54 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni
- viste le normative di legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità sanitaria Locale in materia di igiene e sanità
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute
- i poteri conferiti dal vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le ragioni tutte in premessa indicate, che si intendono qui integralmente richiamate con decorrenza dal giorno di pubblicazione e fino al giorno 03 maggio 2020

- Lo svolgimento del mercato del mercoledì per la parte interessata della Piazza Orti Bardellini e destinata alla vendita di generi alimentari con le seguenti prescrizioni:
 - a) Gli operatori dei banchi alimentari del mercato settimanale potranno posizionare le strutture di vendita all'interno della citata area previa comunicazione e secondo le disposizioni impartite dal personale di polizia locale presente nella consueta giornata del mercoledì dalle ore 06.00 alle ore 14.00
 - b) Che i singoli operatori dovranno:
 - o Mantenere in tutte le attività il distanziamento interpersonale
 - o Garantire la pulizia e l'igiene
 - o Rendere disponibili e accessibili sistemi per la disinfezioni delle mani;
 - o Utilizzare mascherine in tutte le possibili fasi lavorative
 - o Utilizzare guanti "usa e getta "nelle attività di vendita;
 - o Delimitare con apposito materiale (tramite nastro segnaletico, fettucciato, colonnine con catenelle in plastica) l'area di vendita di ogni singolo banco in modo tale da incanalare al clientela interessata ad acquistare prodotti e mantenerla a debita distanza rispetto alla struttura di vendita
 - c) Che non saranno considerate rilevanti le assenze degli operatori interessati ai fini del computo generale delle assenze e degli altri pertinenti effetti di legge
 - d) Le misure indicate al punto b) dovranno essere adottate anche dagli operatori del mercato coperto giornaliero di generi alimentari

DISPONE

Al Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza, del controllo e della verifica del rispetto della presente ordinanza, in particolare per quanto concerne il divieto di ogni forma di assembramento previsto dal DPCM 10/04/2020;

All'Ufficio Tecnico - lavori pubblici per l'installazione, la posa e mantenimento della segnaletica indicante le disposizioni della presente ordinanza.

la notifica del presente atto a:

- S.E. Il Prefetto della Spezia,
- Funzionario responsabile ufficio Lavori Pubblici del Comune di Levanto
- Al Comando Carabinieri Levanto
- Al Comando Carabinieri Forestali Deiva Marina
- Al Corpo di Polizia Municipale

La pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale

AVVERTE

- Ai sensi dell'art 3, comma 4 della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di La Spezia (art, 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale di Genova (art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 101) entro sessanta giorni, termine tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza .
- L'inosservanza alla presente ordinanza sindacale è sanzionata ai sensi dell'art 3 e 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 (€ 400,00 a € 3.000,00), fatto salvo che il fatto costituisca più grave reato

Levanto, 24-04-2020.

**IL SINDACO
SINDACO
(Ilario Agata)**